

Sentenza n. 1187/2025

Depositato il 12/03/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

RAINERI CARLA ROMANA, Presidente

NICOLARDI GUIDO, Relatore

MORONI RICCARDOMARIA, Giudice

in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1513/2024 depositato il 14/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia

elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2S00615/2023 IRAP 2017

- sul ricorso n. 1519/2024 depositato il 14/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia

elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB032S00614/2023 IRES-ALTRO 2017

- sul ricorso n. 2331/2024 depositato il 24/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 Ag - Filiale Di Milano - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia

elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0E2S00613-2023 IRES-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2289/2024 depositato il 23/12/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto:

Con ricorsi 1513/2024-1519/24-2331/24 qui riuniti la Ricorrente_1 SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, si oppone ad avviso di accertamento relativo all'anno 2017.

Con l'avviso impugnato, che si fonda sulla documentazione prodotta a seguito di questionario notificato alla società dall'Agenzia venivano formulati nei confronti della Società_1, S.P.A. i seguenti rilievi:

1. Indebita deduzione di interessi passivi versati alla Società_2 S.A. (di seguito "DB Lux") per l'importo di € 33.789.753,44, in violazione dell'art. 109 T.U.I.R.;
2. Indebita deduzione di commissioni di garanzia versate alla DB Lux per l'importo di € 4.404.467,00 in violazione dell'art. 110, comma 7 T.U.I.R.;
3. Indebita deduzione di mancati incassi per commissioni di mantenimento per € 10.333.170,44, in violazione dell'art. 110, comma 7 T.U.I.R.

La ricorrente eccepisce:

- 1) ILLEGITTIMITÀ DEL RILIEVO RELATIVO AGLI INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DAL "DEPOSITO INCROCIATO" TRA DB S.P.A. E Società_2 S.A. (RILIEVO N. 1 – EURO 33.789.753,44)
- 2) ILLEGITTIMITÀ DEL RILIEVO RELATIVO ALLE COMMISSIONI DI GARANZIA PAGATE DA Società_1 P.A. A Società_2 S.A. (RILIEVO N. 2 – EURO 4.404.467)
- 3) ILLEGITTIMITÀ DEL RILIEVO RELATIVO ALLE C.D. "COMMISSIONI DI MANTENIMENTO" (RILIEVO N. 3 – EURO 10.333.170,44)
- 4) IN VIA SUBORDINATA: L'ILLEGITTIMITÀ DELL'APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 472/1997

E chiede quindi:

- in via principale, dichiararsi illegittimo ed infondato l'avviso di accertamento impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare illegittimo l'incremento della sanzione per carenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 3, D.lgs. 472/1997;
- parimenti in via subordinata, dichiarare illegittime le sanzioni per infedele dichiarazione in presenza di dichiarazione IRAP a "credito".

Si costituisce l'Agenzia, la quale, in via preliminare tiene a precisare che, sulla medesima questione le Corti di Giustizia di primo grado si sono già pronunciate, in relazione all'annualità 2015, con sentenza CGT I grado di Milano n. 667/13/2022, depositata in data 6 marzo 2022, che ha confermato la legittimità di tutti e tre i rilievi contenuti negli avvisi di accertamento accogliendo il ricorso di parte unicamente per quanto riguarda la richiesta di disapplicazione della recidiva, confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia di II grado Lombardia n. 1128/11/2023, depositata in data 27 marzo 2023, e, in relazione all'annualità 2014, con sentenza 2052/13/2022, depositata in data 12 luglio 2022, che ha accolto il ricorso relativamente al primo rilievo e lo ha respinto con riferimento al secondo rilievo, poiché il terzo rilievo non era stato contestato per tale annualità.

Inoltre, a seguito di tali pronunzie, entrambe le controversie sono state successivamente definite dalla società mediante presentazione di istanze di definizione delle liti pendenti ex art. 1 commi 186-203 L. 197/2022, risultate regolari. Tanto premesso, quindi l'ufficio contesta quanto eccepito da controparte e ribadisce i propri rilievi, confermando richiesta di rigetto del ricorso.

Con successiva memoria, parte ricorrente approfondisce ulteriormente i propri motivi di opposizione e formula richiesta, in via meramente ed eventualmente subordinata affinché, nella denegata ipotesi in cui codesta Onorevole Corte ritenga di dover confermare i recuperi a tassazione dell'avviso di accertamento impugnato, voglia annullare l'aumento della sanzione derivante dalla recidiva ed, infine, ritenere applicabili le sanzioni secondo il regime più favorevole risultante dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.

Con memoria successiva, l'Agenzia, nel confermare tutte le proprie difese, insiste per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.

Va osservato poi, sempre in via introduttiva, nel merito della opposizione, che l'intera questione trae origine da un settore pregnante della complessiva attività svolta dalla banca ricorrente, quello dei mutui, ed in particolare da transazioni da questa tenute con altre società della Società_3. Ovvero, più specificamente, quelle poste in essere con la Banca_1 S.A. e la Deutsche Asset Management S.A.

Sul piano del Diritto, tali transazioni sono state messe sotto osservazione dall'Amministrazione Finanziaria, poiché proprio queste operazioni hanno generato perdite molto considerevoli, tanto da indurre l'A.F. alla individuazione di un comportamento largamente antieconomico, da parte della odierna ricorrente.

In termini molto sintetici, la Società_1 nella erogazione di numerosissimi mutui nei confronti di soggetti che richiedevano la concessione di mutui con applicazione del tasso fisso, per coprirsi dai rischi da questa derivanti, aveva inizialmente sottoscritto alcuni contratti di Interest rate swap. Tale sistema consente, in linea meramente teorica, l'inversione delle posizioni relativamente al tasso di interesse del debito contratto nei confronti dell'istituto di credito.

Dunque, nel caso che qui è in esame, la società estera infragruppo si impegnava a versare alla controparte gli interessi relativi al Libor, mentre i soggetti privati contraenti di mutui si impegnavano a versare alla Società_1 SPA il tasso fisso stabilito in contratto. Ciò, in previsione, secondo la ricorrente, di un andamento favorevole degli indici che avrebbe dovuto coprire i maggiori rischi, con un complessivo vantaggio finanziario per la Ricorrente_1 Spa., sui capitali concessi ai mutuatari privati. Tutto ciò, in realtà, raffigura uno dei tanti modelli finanziari teorici, che di frequente vanno in collisione con le evidenze dei mercati, tanto imprevedibili quanto troppo spesso perdenti per i soggetti che li adottano, poiché legati a miriadi di fattori che però possono, solo in parte, dirsi imponderabili.

Nel caso specifico, la crisi finanziaria dei mutui subprime, iniziata negli Stati Uniti nel 2006, ma riveniente dal 2003, a sua volta generatasi dalla c.d. "bolla immobiliare" americana del 2000, coinvolse a cascata, secondo alcuni osservatori fino al 2013, secondo altri addirittura molto più avanti nel tempo, l'intero settore finanziario, del quale la contribuente è parte importante.

Orbene, come si diceva all'inizio, l'intero costrutto dell'atto d'ufficio fonda proprio sul rilievo n. 1, ovvero sulla convinzione formatasi nell'organo accertatore che l'operazione di deposito incrociato realizzata dalla odierna ricorrente con le proprie consociate estere fosse da ritenere in tutto antieconomica.

Sul punto, è il caso di richiamare l'orientamento secondo cui il contribuente ha senz'altro il diritto di gestire la propria attività imprenditoriale anche in modo antieconomico, sempre che questo non configga con l'interesse pubblico, nel qual caso dovrà sempre essere applicato il principio generale fissato dal DPR 917/86 art. 9. (sentenza n.91 del 17/03/2022 CRT Basilicata sezione 1°).

La Corte di Cassazione con ord. n. 35713 del 2022, ha affermato che l'Amministrazione finanziaria, "in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni

semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni".

Nel caso de quo, la ricorrente, al fine di dimostrare la concreta regolarità della propria condotta, ha formulato una serie di articolate eccezioni nel merito atte, a proprio parere, a configurare una propria convinzione, poi sfortunatamente smentita dai fatti, che le operazioni poste in essere a suo dire per garantirsi dai rischi eventualmente rivenienti dalla concessione dei crediti a tasso fisso, fossero dettate da una conduzione attenta e ponderata, basata su rilevatori accreditati. Per fare ciò, la società ricorrente si è affidata ad una perizia redatta da una nota società di revisione contabile, la quale formula alcune considerazioni che l'Agenzia contesta pressoché in toto e che anche il Collegio non ritiene di condividere.

Non è infatti in alcun modo riscontrabile, negli accadimenti che generarono la c.d. "grande recessione" di questo secolo, alcun elemento che possa confermare che l'azione posta in essere dalla Società 1, potesse metterla a riparo dai rischi ipotizzabili. Laddove, al contrario, già all'inizio del 2004, la FED aveva cominciato ad innalzare i tassi di interesse in risposta alla ripresa dell'economia statunitense (fonte CONSOB), ritenuta poco affidabile. I mutui divennero sempre più costosi e aumentarono i casi di insolvenza da parte delle famiglie, divenute incapaci di restituire rate sempre più onerose. Indicatore questo di un approfondimento/aggravamento della crisi stessa. La domanda di immobili si ridusse drasticamente, con conseguente scoppio della bolla immobiliare e contrazione del valore delle ipoteche a garanzia dei mutui all'epoca esistenti.

Ebbene, l'enorme rilevanza mondiale del settore immobiliare condusse, secondo la quasi totalità degli osservatori, al coinvolgimento di tutto il settore del credito, dopo il collasso della Società 4, con tutto quello che ne seguì e, per certi versi, ancora ne consegue.

A tal proposito, non va in alcun modo sottovalutato ciò che l'Agenzia ha posto in rilievo, in sede di propria memoria in atti, portando all'attenzione della Corte il fatto che, all'epoca dell'evidenziarsi della crisi, la curva Forward (previsionale dei tassi futuri), dei tassi spot ed Euribor 3M nel novembre 2009, si sarebbe palesata negativa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente 1 nei propri scritti difensivi, fondando sulla perizia, redatta, ex post, alla quale si è fatto riferimento in precedenza. Inoltre, come evidenziato anche dalla sentenza 1861/2024 di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sez. 16, "dal bollettino trimestrale di dicembre 2009 della BCE, inoltre, veniva dato atto che "le probabilità di rialzo dei tassi a gennaio, a marzo e a giugno del 2010 ad opera della Federal Reserve, risultavano fortemente in calo a tutto il secondo semestre del 2009".

In altre parole, il comportamento tenuto dalla ricorrente in quel frangente fu effettivamente antieconomico, dovendosi ritenere in nessun modo ammissibile, per un Istituto di credito di tale rilevanza mondiale, il fatto che non si sia tenuto in debito conto un quadro indicativo quantomeno incerto, se non addirittura sicuramente negativo, che sconsigliasse l'adozione del metodo operativo utilizzato.

Tali condotte, poste in essere dalla Società 1, dunque <<si pongono in contrasto con le regole del buon senso e dell' "id quod plerumque accidit" uniti alla mancanza di una giustificazione razionale (che non sia quella di eludere il precetto tributario) assurgono al ruolo di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi.>> (Corte di Cassazione sentenza 23635 del 15/09/2008).

Tutto ciò ha messo l'Amministrazione finanziaria nella legittima condizione di poter operare l'accertamento - "in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su

quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni" -, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la citata ordinanza n. 35713 del 2022. Talché l'eccezione n. 1) del ricorso, avente carattere pregnante ai fini della decisione, deve ritenersi infondata.

A cascata, una volta acclarata l'antieconomicità delle operazioni così come concepite e poste in esecuzione dalla contribuente, le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si palesano parimenti infondate, dovendosi ritenere che tanto le c.d. "commissioni di garanzia", pagate dalla Ricorrente_1 Spa (ricorrente) alla consociata lussemburghese per € 4.404.467,00, quanto le c.d. "commissioni di mantenimento" pagate per € 10.333.170,44, fossero funzionalmente inserite nell'intero contesto illegittimo. Il ché le configura come ugualmente indebite. Pertanto anche tali eccezioni vanno rigettate.

Infine, il reiterato comportamento elusivo giustifica pienamente l'adozione dell'aggravio sanzionatorio, nelle forme e nei modi adottati dall'Agenzia delle entrate nel proprio atto di accertamento.

Cosicché, in virtù di tutto quanto fin qui dedotto ed argomentato, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, sezione 10, respinge il ricorso proposto da Ricorrente_1 Spa, tuttavia ravvisando nella complessità e articolazione della materia in trattazione giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI MILANO RESPINGE I RICORSI RIUNITI E COMPENSA LE SPESE.

Il Relatore

Guido Nicolardi

Il Presidente

Carla Romana Raineri